

(N. 1778)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DE LUCA Angelo, VECELLIO e GENCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 LUGLIO 1966

Nuovi termini per la presentazione delle domande di abilitazione provvisoria e definitiva all'esercizio delle professioni

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, il 14 dicembre 1964 venne a scadenza il termine utile — previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1961, numero 1197, in relazione all'articolo 9 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 — per la presentazione da parte degli interessati delle domande di conversione dell'abilitazione provvisoria all'esercizio della professione rilasciata dalle Università, in abilitazione definitiva.

Con la legge 15 aprile 1965, n. 448, tale termine fu prorogato al 31 marzo 1966, mentre fu portato a 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, e cioè al 2 settembre 1965, il termine utile per la presentazione delle domande per ottenere il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio delle professioni.

Come già fu posto in rilievo in occasione della presentazione della proposta divenuta in seguito la legge 15 aprile 1965, n. 448, tutti i laureati dal 1944 al 1956 in medicina, chimica, farmacia, ingegneria, architettura, scienze agrarie, veterinaria, scienze com-

merciali, erano interessati ai provvedimenti sopracitati e molti di essi, abituati da anni a svolgere attività nei corrispondenti settori professionali, avevano ommesso di richiedere la trasformazione in definitiva della loro abilitazione provvisoria.

Inoltre numerosi professionisti, dipendenti da amministrazioni statali, non avevano neppure richiesto il rilascio del certificato di abilitazione provvisoria, convinti di avere automaticamente diritto al rilascio dell'abilitazione definitiva per essere stati utilizzati per lunghi anni da tali amministrazioni nella loro specifica attività professionale sulla base del solo diploma di laurea.

La legge n. 448 del 1965, se consentì a molti professionisti di rientrare nei termini — fissati al 31 marzo 1966 — per la richiesta della domanda di abilitazione definitiva, non rese agevole a molti altri di avanzare domanda per ottenere il certificato di abilitazione provvisoria, essendo stato al riguardo fissato il termine assai ristretto di 90 giorni, coincidente, per giunta, con un intervallo di tempo prevalentemente estivo.

Considerato che l'aver fatto decorrere quest'ultimo termine non può in molti casi imputarsi a trascuratezza o a negligenza degli interessati e che, in ultima analisi, la concessione dell'abilitazione provvisoria ha un valore del tutto formale, essendo stato previsto che essa fosse rilasciata a semplice ri-

chiesta a tutti i laureati dal 1944 al 1956, si ritiene opportuno una nuova proroga del termine in questione e, conseguentemente, di quello per la presentazione delle domande di abilitazione definitiva.

Si propone pertanto il seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, già modificato dall'articolo 1 della legge n. 448 del 15 aprile 1965, è sostituito dal seguente:

« Alla data del 30 giugno 1967 si intendono prescritti i termini per la presentazione delle domande di abilitazione definitiva di cui al primo comma del precedente articolo 8 ».

Art. 2.

È prorogato fino al 31 dicembre 1966 il termine per la presentazione delle domande per ottenere il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio delle professioni.